

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO

REGOLAMENTO COMMISSIONE RICORSI

ARTICOLO 1

- 1.1 La Commissione Ricorsi dell'ATP è composta conformemente agli Statuti dell'ATP. da 1 a 3 membri che devono avere, se possibile, una formazione giuridica ed aver praticato lo sport della pallacanestro. COMPOSIZIONE

ARTICOLO 2

- 2.1 La Commissione Ricorsi è competente per statuire: COMPETENZE
- a) sui ricorsi in materia disciplinare e di protesti delle decisioni emanate dalla Commissione Protesti dell'ATP;
 - b) sui ricorsi in materia disciplinare delle decisioni emanate dagli Organi cantonali;
 - c) sui ricorsi contro decisioni prese dalla Commissione degli Statuti e Regolamenti dell'ATP in merito a prese di posizione e stesure di regolamenti cantonali.

ARTICOLO 3

- 3.1 La Commissione Ricorsi comunica l'accoglimento del ricorso nei casi in cui la decisione impugnata sia arbitraria e/o violi statuti e regolamenti. RICEVIBILITÀ

ARTICOLO 4

- 4.1 Il ricorso deve essere indirizzato per scritto, con lettera raccomandata, al Segretariato dell'ATP entro i 7 giorni che seguono la notifica della decisione impugnata. Il Segretariato lo trasmette immediatamente alla Commissione Ricorsi accompagnato dal dossier allestito dalla Commissione Protesti. PROCEDURA IN MATERIA DI RICORSO
- 4.2 Il ricorso deve contenere:
- a) la designazione della decisione impugnata;
 - b) il motivo del ricorso;
 - c) la prova (ricevuta) dell'avenuto pagamento della tassa di ricorso e delle spese di procedura della Commissione Protesti. **Art. 7.1 Regolamento Comm. Protesti**
- 4.3 L'inosservanza di un termine di ricorso o del versamento della tassa di ricorso, comportano l'irricevibilità dello stesso.

ARTICOLO 5

- 5.1 Il deposito di ricorso non sospende d'ufficio la decisione impugnata. Tuttavia, su richiesta del ricorrente, la Comm. Ricorsi può accordare l'effetto sospensivo. EFFETTO SOSPENSIVO

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO
REGOLAMENTO COMMISSIONE RICORSI

ARTICOLO 6

- 6.1** La Commissione Ricorsi emana le sue decisioni, di regola in un periodo di 20 giorni dalla deposizione del ricorso. **DECISIONI**
- 6.2** La decisione è comunicata all'interessato ed al suo club dal segretariato ATP e diventa effettiva al momento della sua ricezione.
Il rifiuto del ritiro della raccomandata non ha alcun effetto circa l'esecutività della decisione.

ARTICOLO 7

- 7.1** In caso di rigetto del ricorso, la tassa di ricorso resta acquisita all'ATP. Le spese supplementari saranno fatturate completamente o parzialmente. **SPESE**

ARTICOLO 8

- 8.1** La Commissione Ricorsi è competente per la nomina delle Commissioni d'inchiesta tendenti ad accertare l'irregolarità nell'operato dei membri ATP, riservate le competenze demandate ad altre autorità giudicanti. **INCHIESTE**

ARTICOLO 9

- 9.1** Contro le decisioni della Commissione Ricorsi è data facoltà di ricorso alle competenti istanze federali, a norma dei loro regolamenti. **RICORSO**

ARTICOLO 10

- 10.1** Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, fanno stato le disposizioni di Swissbasketball in materia di ricorso. **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento è stato ratificato dal CD dell'ATP nella sua riunione del 20.09.2004 ed annulla e sostituisce tutti quelli emanati in precedenza ed entra immediatamente in vigore.